

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 20 del 30.12.2015

OGGETTO: Approvazione del Contratto di Conferimento tra Autorità, SEI Toscana, TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini relativamente all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità di Casa Rota, ai sensi della DA n°5 del 30.1.2014.

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Dicembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,53%	X	
2.	ANGHIARI	0,24%	X	
3.	ARCIDOSSO	0,11%		X
4.	AREZZO	13,68%	X	
5.	ASCIANO	6,87%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,44%		X
8.	BUCINE	0,59%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,26%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,05%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,70%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%		X
13.	CAPOLONA	0,26%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,90%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%	X	
18.	CASTEL FOCIGNANO	0,07%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,53%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,18%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,40%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,50%		X
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,88%		X
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,08%		X
28.	CAVRIGLIA	0,42%	X	
29.	CETONA	0,16%		X

30.	CHIANCIANO TERME	0,59%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,80%		X
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,11%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,43%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,34%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,28%		X
39.	CORTONA	0,67%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,39%	X	
41.	FOLLONICA	1,66%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,17%		X
43.	GAVORRANO	0,38%	X	
44.	GROSSETO	11,86%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA	0,16%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,31%	X	
48.	LUCIGNANO	0,14%		X
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,26%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,09%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,35%	X	
53.	MONTALCINO	0,42%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,48%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,27%		X
56.	MONTEMIGNAIO	0,02%	X	
57.	MONTEPULCIANO	0,98%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,80%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,54%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,06%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,56%		X
63.	MONTICIANO	0,05%	X	
64.	MONTIERI	0,04%	X	
65.	MURLO	0,15%	X	
66.	ORBETELLO	0,42%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PERGINE VALDARNO	0,20%	X	
69.	PIANCASTAGNAIO	0,33%		X
70.	PIENZA	0,15%	X	
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%		X
72.	PIOMBINO	6,02%	X	

73.	PITIGLIANO	0,17%		X
74.	POGGIBONSI	6,03%	X	
75.	POPPI	0,22%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%	X	
77.	RADDA IN CHIANTI	0,11%		X
78.	RADICOFANI	0,10%		X
79.	RADICONDOLI	0,05%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,30%	X	
81.	ROCCALBEGNA	0,01%		X
82.	ROCCASTRADA	0,43%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,12%	X	
84.	SAN GIMIGNANO	0,66%	X	
85.	SAN GIOVANNI D'ASSO	0,03%	X	
86.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,92%	X	
87.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,19%	X	
88.	SAN VINCENZO	0,91%	X	
89.	SANSEPOLCRO	0,77%	X	
90.	SANTA FIORA	0,10%		X
91.	SARTEANO	0,28%	X	
92.	SASSETTA	0,02%		X
93.	SCANSANO	0,19%	X	
94.	SCARLINO	0,29%	X	
95.	SEGGIANO	0,03%		X
96.	SEMPRONIANO	0,02%	X	
97.	SIENA	3,85%	X	
98.	SINALUNGA	0,83%	X	
99.	SORANO	0,14%	X	
100.	SOVICILLE	0,53%	X	
101.	SUBBIANO	0,35%		X
102.	SUVERETO	0,13%		X
103.	TALLA	0,03%		X
104.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,41%	X	
105.	TORRITA DI SIENA	0,46%		X
106.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

In assenza del Presidente dell'Assemblea Emilio Bonifazi, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 13.07.2012, in qualità di Delegato del Comune di Grosseto, assume la presidenza l'Assessore Arsenio Carosi.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.

Partecipa il Direttore Generale Prof. Ing. Andrea Corti.

E' presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

E' inoltre presente l'Avv. Tommaso D'Onza, in qualità di Legale dell'Ente.

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

Il Presidente dell'Assemblea Arsenio Carosi, constatato che i Comuni presenti (58/106) rappresentano il 87,01% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 c. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del Contratto di Conferimento tra Autorità, SEI Toscana, TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini relativamente all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità di Casa Rota, ai sensi della DA n°5 del 30.1.2014".

- Omissis -

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- con Convenzione originariamente sottoscritta in data 2.9.2004 e poi parzialmente rivista ed integrata in data 19.5.2009, il Comune di Terranuova Bracciolini, TB S.p.A. e CSAI S.p.A. disciplinavano, nelle forme di un *project financing*, la realizzazione e gestione dell'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità ubicato in Loc. Casa Rota (Comune di Terranuova Bracciolini);
- successivamente, per effetto dell'assetto complessivo del Servizio di Ambito e per effetto delle decisioni assunte dall'Autorità in merito al perimetro del Servizio di Ambito, l'Autorità definiva con TB S.p.A., CSAI S.p.A. e il Comune di Terranuova Bracciolini le opportune forme di novazione/modificazione contrattuale protese a garantire, anche nel nuovo scenario, la sostenibilità dell'operazione di *project financing* ed anche allo scopo di assicurare la proprietà pubblica dell'impianto ad esito del rapporto concessorio;
- a tali suindicati fini, veniva approvata - con Deliberazione n. 14 del 18.5.2010 - la bozza di convenzione preordinata al raggiungimento di tali suindicate finalità, poi effettivamente sottoscritta in data 4.10.2011;
- nell'ambito della predetta Convenzione si prevedeva che le obbligazioni originariamente assunte da CSAI S.p.A. quale ente conferitore fossero trasferite all'Autorità di Ambito e da questa al Gestore Unico per effetto di apposito Contratto di Conferimento;

RITENUTO CHE

- sulla scorta di quanto previsto nella indicata Convenzione, il Direttore ha effettivamente proceduto - di concerto con SEI Toscana S.r.l., TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini - alla predisposizione di apposita bozza contrattuale ("**Allegato n. 1**"), al cui interno sono state definite e indicate le previsioni inerenti il conferimento rifiuti che sarà operato da SEI Toscana S.r.l.;
- il Direttore ha fornito ogni ulteriore indicazione richiesta e/o comunque necessaria anche in ordine all'anticipazione, a decorrere dal 1.1.2015, dei connessi effetti tariffari di cui all'art. 7 e che, conseguentemente, niente osta - anche per effetto di quanto previsto con Deliberazione n. 5 del 30.1.2014 - ad approvare la bozza contrattuale allegata dando mandato al Direttore Generale per la relativa stipula;

VISTE e RICHIAMATE la Convenzione sottoscritta tra Autorità di Ambito, CSAI S.p.A., TB S.p.A. e il Comune di Terranuova Bracciolini in data 4.10.2011;

VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione n. 5 del 30.1.2014;

VISTA l'allegata Bozza di Contratto di Conferimento ("**Allegato n. 1**");

VISTO lo Statuto dell'Autorità;

**TUTTO QUANDO SOPRA PREMSO, RITENUTO, PRESO ATTO E VISTO
DELIBERA**

1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Per l'effetto, di approvare, in ragione delle premesse poste e di quanto stabilito con Deliberazione n. 5 del 30.1.2014, l'allegata bozza di Contratto di Conferimento ("Allegato n. 1"), dando contestuale atto che gli effetti di corrispettivo – di cui all'art. 7 – avranno efficacia dal 1.1.2015;
3. Di autorizzare conseguentemente il Direttore Generale alla stipula del Contratto di Conferimento odiernamente approvata.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	58 (quote 87,01%)
Votanti	58 (quote 87,01%)
Astenuti	13 (quote 18,08% Comuni di Arezzo, Anghiari, Bucine, Cavriglia, Pergine Valdarno, Laterina, Manciano, Isola del Giglio, Orbetello, Scansano, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Sorano)
Contrario	--
Voti favorevoli	45 pari al 79,22% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Approvazione del Contratto di Conferimento tra Autorità, SEI Toscana, TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini relativamente all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità di Casa Rota, ai sensi della DA n°5 del 30.1.2014."

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Presenti	58 (quote 87,01%)
Votanti	58 (quote 87,01%)
Astenuti	13 (quote 18,08% Comuni di Arezzo, Anghiari, Bucine, Cavriglia, Pergine Valdarno, Laterina, Manciano, Isola del Giglio, Orbetello, Scansano, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Sorano)
Contrario	--
Voti favorevoli	45 pari al 79,22% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara immediatamente esecutiva l'odierna deliberazione assembleare avente per oggetto: "Approvazione del Contratto di Conferimento tra Autorità, SEI Toscana, TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini relativamente all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità di Casa Rota, ai sensi della DA n°5 del 30.1.2014."

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 20 del 30.12.2015

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arsenio Carosi




IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30 DIC 2015.

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D. Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs 267/2000.



Il Segretario
F.to Elisa Billi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 12 GEN 2016

Siena, li 12 GEN 2016



Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 12 GEN 2016



Il Segretario
F.to Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 2 GEN 2016 al giorno 27 GEN 2016 per 15 giorni consecutivi.



Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N.04 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30.12.2015

OGGETTO: Approvazione del Contratto di Conferimento tra Autorità, SEI Toscana, TB S.p.A. e Comune di Terranuova Bracciolini relativamente all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità di Casa Rota, ai sensi della DA n°5 del 30.1.2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data, 30 DIC 2015



Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

Allegato I alla deliberazione dell'ASSEMBLEA
n. 20 del 30.12.2015

CONTRATTO DI CONFERIMENTO

**IMPIANTO DI SELEZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E COMPOSTAGGIO DI QUALITÀ TB
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)**

tra

**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD**

-e-

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

-e-

T.B. SPA

-e-

SEI TOSCANA S.R.L.

Il presente Contratto di conferimento (di seguito il "**Contratto di conferimento**") è sottoscritto in Siena, in data [•] tra:

1. **AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD**, Ente di diritto pubblico con sede in Siena (SI), località Renaccio, via della Pace n. 37, codice fiscale 92058220523, in persona del Prof. Ing. Corti Andrea, nato a Montevarchi il 14.06.1966, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, in quanto tale, munito dei necessari poteri alla stipula del presente Contratto di Conferimento (**"Autorità di ambito"**);
2. **SEI Toscana S.r.l.**, società di diritto italiano, con sede legale in Siena (SI), via Fontebranda n. 65, e sede operativa in Siena, Viale Simone Martini, n. 57, capitale sociale deliberato di euro 44.296.566, sottoscritto e versato per euro 14.296.566, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 01349420529, aggiudicataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Eros Organni, in quanto tale, munito dei necessari poteri alla stipula del presente Contratto di Conferimento (il "**Gestore Unico**" o "**SEI Toscana**");
3. **TB SpA**, società di diritto italiano, con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi 34, capitale sociale euro 2.200.000,00, codice fiscale e partita I.V.A. 05482560488 titolare/gestore dell'Impianto di Selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità TB, sita in località Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) in virtù della convenzione stipulata in data 4 Ottobre 2011, in persona dell'Ing. GIANPIERO MAZZONI in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, munito dei necessari poteri alla stipula della presente Convenzione (la "**Società**");
4. **Comune di Terranuova B.ni**, con sede legale in Terranuova B.ni, P.zza della Repubblica, 16 - C.A.P. 52028 - P.IVA 00231100512 rappresentato dal Sig. in qualità di Sindaco e legale rappresentante, munito dei necessari poteri alla stipula della presente Convenzione ("**Comune**")

(l'Autorità di Ambito, il Gestore Unico, la Società ed il Comune sono anche indicati, collettivamente, come le "**Parti**" e, singolarmente, come la "**Parte**").

PREMESSO CHE

- i) in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto è stata costituita la Comunità d'Ambito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana n. 61/2007;

- ii) in pari data, i Comuni soci della Comunità d'Ambito hanno altresì approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L.R. Toscana 25/1998 e s.m.i., lo Statuto della Comunità d'Ambito e, dunque, da tale momento, quest'ultima risulta regolarmente e legittimamente costituita ed insediata;
- iii) ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b), della L.R. n. 25/1998 e s.m.i. è previsto che le funzioni di competenza della Comunità d'Ambito attengano, tra l'altro, "all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- iv) la Comunità d'Ambito ha deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del Gestore Unico, ovvero del soggetto cui affidare l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di Ambito (il "**Servizio di Ambito**"), definendo altresì il perimetro del Servizio di Ambito (il "**Perimetro del Servizio di Ambito**");
- v) Per effetto della L.R. Toscana n. 69/2011 alla Comunità di Ambito ATO Toscana Sud è subentrata l'Autorità di Ambito ATO Toscana SUD;
- vi) in data 22.10.2012 la gestione integrata del Servizio di Ambito è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Siena Ambiente Spa, con sede in Siena (capogruppo mandataria) e dalle società Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede in Firenze, A.I.S.A. – Arezzo Impianti e Servizi Ambientali Spa, con sede ad Arezzo, COSECA Spa, con sede in Grosseto, UNIECO soc. coop., con sede in Reggio Emilia, La Castelnuovese soc. coop., con sede in San Giovanni Valdarno (mandanti), nonché da Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, con sede in Terranuova Bracciolini, Casentino Servizi Srl, con sede in Poppi, Centro Servizi Ambiente Spa, con sede in Terranuova Bracciolini, C.R.C.M. Srl, con sede in Terranuova Bracciolini, ECOLAT Srl, con sede in Grosseto, S.T.A. Spa, con sede in Firenze, REVET Spa, con sede in Pontedera (mandanti cooptate);
- vii) con nota del 15 gennaio 2013, il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha comunicato di aver proceduto alla costituzione della società "SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA – società consortile a responsabilità limitata", poi trasformata in società a responsabilità limitata (in forma abbreviata "**SEI Toscana Srl**");
- viii) in data 27.3.2012 è stato sottoscritto con il Gestore Unico il Contratto di servizio relativo alla gestione del Servizio di Ambito, poi modificato ed integrato con specifico accordo integrativo del 24.12.2013 (il "**Contratto di servizio**").

CONSIDERATO CHE

- ix) la realizzazione e la gestione dell'Impianto di Selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità TB, sito in località Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) in data 4 Ottobre 2011 (di seguito anche solo "**Impianto**") è affidata alla Società in forza della convenzione per la progettazione, realizzazione e gestione sottoscritta in data 2.9.2004 tra il Comune di Terranuova Bracciolini, quale ente concedente, la Società, quale concessionario, e Centro Servizi Ambiente impianti S.p.A. (di seguito, "**CSAI**"), quale ente proprietario conferitore (di seguito anche solo "**Convenzione originaria**") e del successivo atto integrativo in data 19.5.2009 ("**Atto di Integrazione**" e insieme alla Convenzione originaria "**Atti Convenzionali**");
- x) dal Perimetro del Servizio di Ambito, per le motivazioni ampiamente riportate nelle Deliberazioni CDA n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009 dell'Autorità di Ambito, come in

ultimo recepite e fatte proprie con Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29.10.2009 dell'Autorità di Ambito, è stata esclusa la gestione di taluni impianti, tra cui il predetto Impianto;

- xi) l'Autorità di Ambito ha, tuttavia, raggiunto idonee ed opportune forme di convenzionamento con le gestioni escluse dal perimetro del Servizio di Ambito e, dunque, anche con la Società TB SpA, con cui è stata sottoscritta una specifica Convenzione per la gestione relativa all'Impianto (la "Convenzione");
- xii) nella Convenzione si prevede tra l'altro:

- a) che le obbligazioni assunte negli Atti Convenzionali da CSAI – quale ente conferitore – vengano trasferite alla Autorità di Ambito e da questa al Gestore Unico per il tramite del Contratto di servizio e del presente Contratto di Conferimento;
- b) che le attività e obbligazioni facenti capo negli Atti Convenzionali al Comune - quale soggetto concedente – allorché riguardino espressioni di volontà, valutazioni, pareri, giudizi, scelte discrezionali ovvero allorché concernano variazioni tariffarie, modifiche realizzative/gestionali ed altri elementi in grado di incidere sulla corretta e regolare esecuzione degli Atti Convenzionali, vengano svolte dal Comune medesimo – salvo espressa e diversa previsione – di concerto con l'Autorità di Ambito al fine di assicurare che ogni decisione non abbia effetti pregiudizievoli per il Servizio di Ambito o ripercussioni su quest'ultimo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 - Le Premesse e tutti gli accordi nelle medesime citati, ivi compresi gli Atti Convenzionali e la Convenzione, nonché tutti gli atti allegati ai medesimi, formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Conferimento.

1.2 - Nell'ambito del presente Contratto di Conferimento, salvo quanto possa risultare dallo specifico contesto, le singole definizioni hanno il valore stabilito all'art. 1 della Convenzione.

1.3 - Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, dovranno applicarsi le clausole contenute negli Atti Convenzionali e nella Convenzione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 - In virtù di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di servizio, il Contratto di Conferimento ha per oggetto, in particolare (i) la disciplina dei conferimenti all'Impianto, da parte di Sei Toscana, dei rifiuti indicati dall'Autorità di Ambito, nonché (ii) la disciplina dei conferimenti all'Impianto dei rifiuti extra Ambito derivanti da indicazione di Enti sovraordinati (Regione) o sulla

scorta di Accordi Inter-Ambito, effettuati da Sei Toscana, laddove incaricata dall'Autorità, anche per il tramite di soggetti terzi.

ART. 3**DURATA**

3.1 - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto di Conferimento avrà durata pari alla scadenza dell'affidamento del servizio di Ambito ovvero, se inferiore, pari alla scadenza degli Atti convenzionali.

ART. 4**OBBLIGHI DEL GESTORE UNICO**

4.1 - A partire dalla data di efficacia del presente Contratto di Conferimento, il Gestore Unico - anche per il tramite di soggetti terzi incaricati - è obbligato, nei limiti e secondo le modalità previste negli Atti Convenzionali e nella Convenzione:

- i) a conferire all'impianto i rifiuti indicati dall'Autorità di Ambito, nonché - laddove incaricato dall'Autorità e per il tramite di soggetti terzi - i rifiuti extra Ambito derivanti da indicazione di Enti sovraordinati (Regione) o sulla scorta di Accordi Inter Ambito;
- ii) a corrispondere alla Società l'importo previsto per il conferimento operato all'impianto, compreso - laddove incaricato dall'Autorità - l'importo previsto per i conferimenti dei flussi extra Ambito effettuati da soggetti terzi;
- iii) a ritirare i Rifiuti secondari provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al punto i) di Ambito, nonché quelli extra Ambito, in uscita dall'impianto e prodotti dai rifiuti di cui al precedente capoverso i);
- iv) a garantire quanto previsto nelle precedenti lettere i), ii) e iii) anche attraverso idonee forme di garanzie anche fideiussorie.

ART. 5**OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

5.1 - A partire dalla data di efficacia del presente Contratto di Conferimento, la Società è obbligata:

- i) a svolgere le attività di trattamento/smaltimento, secondo le modalità e i termini contenuti nella Convenzione, nei limiti di cui all'Autorizzazione relativa all'impianto;
- ii) a garantire che il Gestore Unico, in proprio o tramite altri soggetti convenzionati con l'Autorità di Ambito o comunque indicati da Enti sovraordinati (Regione), possano conferire presso l'impianto, per tutta la durata della Convenzione stabilita negli Atti convenzionali, il quantitativo e la tipologia di rifiuti ivi prevista;
- iii) a fornire, nei tempi e nelle modalità e forme adeguate, i dati economico-finanziari e le informazioni tecnico-gestionali richieste dalla Autorità di Ambito e dal Comune di Terranuova Bracciolini, ivi compresi (i) i dati relativi a flussi, classificazione dei flussi in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto negli Atti Convenzionali, nella Convenzione e suoi Allegati,

(ii) le fatture emesse/ricevute ovvero (iii) ogni ulteriore dato richiesto dall'Autorità e dal Comune di Terranuova Bracciolini inerente lo svolgimento da parte dei medesimi delle funzioni spettanti loro ai sensi della Convenzione e degli Atti Convenzionali.

5.2 - La Società avrà il diritto di non accettare, in tutto o in parte, il conferimento del Gestore Unico esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- i) rifiuti conferiti in difformità a quanto previsto nel presente Contratto di Conferimento, nella Convenzione, nei suoi allegati, negli Atti Convenzionali e negli atti di autorizzazione;
- ii) rifiuti conferiti durante gli interventi di manutenzione previsti dal Piano di Manutenzione Programmata predisposto dalla Società ed annualmente consegnato al Gestore Unico;
- iii) Fermo Impianto o Forza Maggiore, ai sensi del successivo art. 8.

5.3 - Le quantità di rifiuti legittimamente non accettati dalla Società dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese del Gestore Unico e non concorreranno a formare le quantità concordate.

5.4 - In ogni ipotesi di mancata accettazione la Società dovrà tempestivamente comunicare l'evento all'Autorità, fornendo alla stessa tutti i dettagli del caso.

ART. 6

OBBLIGHI DELLA AUTORITÀ DI AMBITO

6.1 - L'Autorità di Ambito si impegna:

- i) ad assumere, entro le tempistiche previste o comunque necessarie al corretto adempimento delle presenti pattuizioni, ogni determinazione/deliberazione di propria competenza;
- ii) ad adempiere ad ogni obbligazione su di essa gravante tempestivamente e comunque in modo da non pregiudicare le attività oggetto del presente Contratto di Conferimento;
- iii) quale ente chiamato a definire i flussi di Ambito, a garantire, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario previsto negli Atti Convenzionali, il conferimento del quantitativo minimo di cui all'art. 12.2 della Convenzione Originaria.

ART. 7

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

7.1 - Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 7 della Convenzione rispetto ai conferimenti di digestato che dovessero provenire dal realizzando impianto di digestione anaerobica di Casa Rota, la Società fatturerà al Gestore Unico la tariffa per scaglioni di accesso all'impianto come prevista, definita e validata ai sensi degli Atti Convenzionali e della Convenzione;

7.2 - TB emetterà fatture mensili a Sei Toscana, che provvederà al pagamento mediante bonifico bancario a 60 giorni DFFM; in caso di ritardo nel pagamento oltre il novantesimo giorno, TB si riserva il diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal D. lgs 231/2002 e smi. Ai sensi dell'art. 1194 c.c. ogni pagamento verrà imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

7.3 – Ai sensi delle Deliberazioni n. 22 del 27/09/ 2010 e n. 20 del 19.12.2013, TB non riscuoterà l'indennità di disagio ambientale, la quale sarà riconosciuta al Comune sede di impianto ed erogata direttamente dal Gestore Unico, secondo le modalità che il Gestore Unico e il Comune di Terranuova Bracciolini decideranno autonomamente.

7.4 - Nell'ipotesi di applicazione da parte del Comune concedente dell'IMU o di altri tributi locali, la Società avrà diritto di ottenere il relativo rimborso dal Gestore Unico, oltre a quanto eventualmente necessario per compensare gli oneri fiscali conseguenti, come espressamente previsto dall'art. 59.2 del Contratto di Servizio.

7.5 – In ordine alla disciplina dei finanziamenti regionali TB emetterà nota di credito annuale a SEI Toscana in rate definite di concerto con TB, fino a concorrenza dell'importo effettivamente liquidato. La quota di finanziamento opererà come elemento di consuntivo del Corrispettivo di SEI Toscana.

ART. 8

FERMO IMPIANTO E FORZA MAGGIORE

8.1 - Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto di Conferimento per fatti imputabili a cause di fermo impianto o fermo tecnico o forza maggiore.

8.2 - Sono cause di forza maggiore gli eventi e/o le circostanze che esorbitino oggettivamente dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

8.3 - In caso di fermo impianto, da intendersi come indisponibilità parziale o totale dell'Impianto per cause oggettivamente non imputabili a TB ovvero imputabili ai processi/attività di cui al Piano di Gestione, Monitoraggio e Controllo dell'Impianto, allegato alla Convenzione, o in caso di fermo tecnico, da intendersi ai sensi del medesimo Piano di Gestione, Monitoraggio e Controllo - punto 1.4 (1.4.1 e 1.4.2) - il Gestore Unico e l'Autorità di Ambito rinunciano fin da ora ad avanzare pretese o richieste nei confronti di TB.

8.4 - Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore e/o di fermo impianto e/o di fermo tecnico che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta alle altre Parti in ogni caso entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento, specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore, inoltre, dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

ART. 9

OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

9.1 - Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto di Conferimento, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di

propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

ART. 10
INVALIDITA' PARZIALE

10.1 - L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto di Conferimento non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

ART. 11
IMPEGNI E GARANZIE DEL GESTORE UNICO

11.1 - A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento e degli eventuali interessi di mora, nonché per le obbligazioni di cui al precedente art. 4, il Gestore Unico ha rilasciato garanzia fideiussoria in data 5.2.2015.

11.2 - Tale garanzia di durata annuale dovrà essere estesa con le medesime caratteristiche (tra cui escussione a prima richiesta ed espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione pena l'escussione), prima della scadenza, pena l'escussione, per ulteriori analoghi periodi fino alla scadenza del presente contratto.

11.3 - In caso di escussione, sia parziale che totale, sussiste l'obbligo a carico del Gestore Unico della sua immediata ricostituzione.

ART. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

12.1 - Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

12.2 - Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal Contratto di Conferimento.

12.3 - L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

ART. 13
DIVIETO DI CESSIONE

13.1 - Fermo quanto disposto dall' art. 116 del D. lgs 163/06 è vietata la cessione del presente Contratto di Conferimento o di parte dello stesso pena la nullità.

13.2 - La cessione dei crediti sarà possibile solo previa autorizzazione esplicita da parte del Gestore Unico.

ART. 14

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SPECIFICHE

14.1 - Le Parti inoltre convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al Contratto di Conferimento - che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna - potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

14.2 - Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi del medesimo Contratto di Conferimento.

ART. 15

OBBLIGI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

15.1 - Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal Contratto di Conferimento.

15.2 - Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto di Conferimento dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata A.R. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto:

i) per l'Autorità di Ambito: Via della Pace.2, Loc. Renaccio -53100 Siena
PEC: segreteria@pec.atotoscana.sud.it.

ii) per la Società: Via Benedetto Varchi 34 -Firenze
PEC: tbspa@boxpec.it.

iii) per il Gestore Unico: V.le Simone Martini 57 -53100 Siena
PEC: seitoscana@legalmail.it

15.3 - Le Parti si obbligano a mantenere per tutta la durata del presente Contratto di Conferimento un sistema di certificazione dei messaggi di posta elettronica.

15.4 - Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante consegna a mano o lettera raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avrà rilasciato la conferma di trasmissione al telefax ricevente (se effettuate mediante telefax).

ART. 16
SPESE

16.1 - Le eventuali spese relative alla stipula del Contratto di Conferimento e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Gestore Unico.

ART. 17
FORO COMPETENTE

17.1 - Per ogni eventuale controversia, inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto di Conferimento, che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, il Foro di Siena.

Autorità di Ambito

SEI Toscana Srl

TB SpA

Comune di Terranuova Bracciolini